

**SQNPI**  
**MODALITA' DI ADESIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' DI**  
**PRODUZIONE INTEGRATA E**  
**LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO**  
**DELLA PRODUZIONE INTEGRATA (ALL. 1 )**

## 1 - Premessa

La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" all'art 2 commi 3-9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SNQPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito chiamati ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle presenti LGNPI.

Le LGNPI descrivono l'insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare, per cui è possibile contrassegnare il prodotto con lo specifico segno distintivo registrato.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti dall'ODC, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto.

Dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinati sono originate le relative registrazioni che verranno esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive.

I soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente la documentazione di autocontrollo, rendendola disponibile per i controlli di conformità.

## 2 – Scopo e campo di applicazione

I piani di controllo, per i quali deve essere verificata la conformità alle presenti LGNPI, sono gli strumenti per identificare ed assicurare con un adeguato livello di fiducia, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti previsti dalle norme tecniche della produzione integrata, per ogni specifica attività, presso tutti gli operatori che intendono conformare le proprie produzioni ai canoni del sistema di certificazione del SQNPI.

## 3 - Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/05 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- Reg. (CE) n.1974/06; recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 790/09 recante la classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- Reg (CE) 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Reg (CE) 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale
- Direttiva n. 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 concernente l'uso sostenibile dei pesticidi
- DM 2722 del 14-4-08 concernente l'istituzione del Comitato di Produzione Integrata
- Norma UNI 11233;
- Norma UNI EN ISO 22005;
- Norma UNI EN ISO 45011.

## 4 – Definizioni e abbreviazioni

**Certificazione di Conformità:** atto mediante il quale l'ODC dichiara che, un prodotto agroalimentare, un processo od una organizzazione sono conformi ai requisiti applicabili e previsti da un disciplinare ufficiale, approvato dalle competenti Autorità;

**Richiedente:** soggetto che richiede all'ODC l'accesso al sistema dei controlli per la certificazione di conformità per un prodotto agroalimentare; il richiedente può essere singolo o associato.

**Operatore riconosciuto:** soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQNPI;

**Tipo di adesione:** l'adesione può avvenire con tutte le colture dell'intera azienda per le quali esistono i DPI regionali o per singola coltura.

**Produttore:** soggetto riconosciuto che mediante l'applicazione delle norme tecniche dei disciplinari per la produzione primaria conferisce prodotto idoneo al condizionamento ai fini della certificazione SQNPI. Qualora il produttore attui anche attività di condizionamento e trasformazione del prodotto il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per queste attività.

**Operatori associati:** Organizzazioni di produttori o associazioni di scopo costituite con forme giuridiche diverse, che sottopongono i propri soci ad un efficace regime di autocontrollo.

**Condizionatore:** soggetto riconosciuto che utilizzando prodotto idoneo procede al suo condizionamento ed all'apposizione del segno distintivo identificativo de SQNPI.

**Trasformatore:** soggetto riconosciuto che trasforma prodotti provenienti dalla filiera certificata SQNPI;

**Distributori:** soggetti riconosciuti abilitati a vendere prodotto sfuso certificato in base al SQNPI

**Prodotto finito:** il prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti, idoneo ad essere identificato con il contrassegno distintivo del SQNPI

**Lotto:** insieme di unità di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal trasformatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità Economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità (art.13 – Decreto Legislativo 109/92)

**Autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto attuata e registrata da parte degli operatori inseriti nel SQNPI per le attività svolte presso i propri siti produttivi

**Controllo di conformità:** attività di verifica mediante la quale l'ODC accerta il rispetto di quanto indicato nei Disciplinari di produzione secondo quanto stabilito dal piano dei controlli

**Quaderno di campagna:** **formulario delle registrazioni o insieme di documenti, sia in formato cartaceo che informatico, da cui si evince che le prescrizioni del disciplinare di PI sono state rispettate. Il registro dei trattamenti di cui al Dpr 290/91 è parte integrante del quaderno di campagna.**

**Disciplinare:** norme tecniche regionali di produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dal Comitato di produzione integrata istituito con D.M. 2722 del 17 aprile 2008.

**Non conformità:** mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare. Le "non conformità" si considerano gravi quando le irregolarità riscontrate pregiudicano sostanzialmente lo stato di conformità del prodotto o dei processi. Nei casi diversi dal precedente le "non conformità" sono suddivise in medie e lievi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare la conformità del prodotto e/o del processo.

**Autorità di vigilanza:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF, Regioni e Province autonome.

**MIPAAF:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

**ODC:** Organismi di controllo autorizzato

**SQNPI;** Sistema qualità nazionale di produzione integrata

**MOD. n.;** Modello documentale standard di cui n. rappresenta il numero identificativo in seno alla specifica legenda;

**NCG:** Non conformità grave;

**NCM:** Non conformità media

**NCL:** Non conformità lieve;

**AC:** Azione correttiva.

**Regioni:** Regioni e Province autonome

**SINPI:** Sistema informativo nazionale PI

## 5 – Accesso al sistema di controllo e certificazione

Gli operatori che possono aderire al sistema sono:

- produttori agricoli in forma singola o associata;
- condizionatori,
- trasformatori;
- distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).

Tutti gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai piani di controllo regionali della produzione integrata.

Per l'accesso al sistema di controllo e certificazione SQNPI ogni operatore interessato deve produrre la specifica richiesta di adesione che contiene le informazioni anagrafiche e catastali.

I dati dell'azienda devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale per cui è necessario prima della presentazione dell'istanza di accesso al SQNPI avere costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale.

Le aziende ad indirizzo policulturale possono aderire anche per una sola coltura. L'adesione al sistema presuppone che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo ad eccezione di eventuali partite gestite mediante Agricoltura biologica. In prima fase di applicazione è consentita la presentazione dell'istanza di accesso in forma cartacea.

La richiesta di accesso in particolare, deve essere trasmessa all'ODC prescelto tra quelli accreditati ed inseriti nell'apposito elenco gestito dal Mipaaf. Nel caso dei produttori agricoli la domanda può essere presentata prima dell'avvio delle pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare oppure, in corso d'opera, nei casi in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte.

La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori, può essere trasmessa in qualunque periodo dell'anno, ma comunque prima dell'inizio di ogni attività riguardante la gestione di prodotti o processi attinenti al SQNPI. Gli ODC, dopo le verifiche necessarie provvedono alla registrazione e all'inserimento nel processo di certificazione.

In prima fase di applicazione la presentazione dell'istanza di accesso cartacea potrà avvenire attraverso gli ODC che provvederanno a trasmettere le informazioni alle Regioni e al MIPAF con modalità definite.

La richiesta corredata dalla documentazione accessoria, prevista nell'apposita modulistica può essere trasmessa, secondo le modalità previste dalla Legge:

- direttamente dal soggetto richiedente;
- per tramite il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato;
- per tramite il rappresentante legale dell'associazione in caso di produttori associati
- da altro soggetto, delegato.

La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione del SQNPI costituisce una presa d'atto da parte dei soggetti notificati nella domanda, dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l'accettazione dei controlli dell'ODC e dei soggetti pubblici incaricati ad effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni soggetto si impegna a collaborare con l'Organismo di controllo facilitandone l'attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.

## **6 – Verifica di idoneità degli operatori aderenti al SQNPI e mantenimento dei requisiti.**

Ricevuta la domanda e la documentazione accessoria prevista, l'ODC verifica l'adeguatezza, la completezza e la conformità della richiesta. Qualora la documentazione risulti incompleta o non adeguata, viene fornita comunicazione al richiedente con la relativa richiesta di integrazione della documentazione necessaria. Verificata la presenza dei requisiti e la completezza della domanda l'ODC predispone la visita ispettiva iniziale per la verifica della corrispondenza delle condizioni produttive con quanto indicato nella domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati in relazione alle attività effettuate dal richiedente. Nel caso di aderenti singoli la visita iniziale è prevista sul 100% degli operatori. Per gli operatori associati è prevista la visita iniziale su un campione di aziende pari a  $\frac{1}{n}$  (dove n è il numero totale delle aziende associate) e comunque non inferiore al 5%.

Gli ODC per la verifica di idoneità dovranno valutare in particolare, i seguenti aspetti:

- per i produttori agricoli singoli: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione degli impianti di coltivazione, e la predisposizione della documentazione richiesta da gestire in autocontrollo. Non esistono vincoli temporali di adesione e periodi di conversione iniziale.
- per i produttori agricoli associati: oltre alla verifica di quanto previsto per i singoli agricoltori che verranno ispezionati, verrà verificata la correttezza e efficacia del piano di autocontrollo nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo.
- per i condizionatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per il confezionamento del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
- per i trasformatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
- per i distributori: l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni vendute sfuse.

Qualora dalla valutazione non emergano motivazioni per richiedere un supplemento di istruttoria o per rigettare l'istanza, l'ODC procede successiva con l'iscrizione dell'operatore nel relativo Elenco.

Nel corso del periodo iniziale di avvio delle procedure di adesione (cartacee) e controllo verranno adottate le seguenti disposizioni transitorie:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, gli ODC provvedono a comunicare ai competenti uffici regionali e ministeriali l'elenco degli operatori aderenti al SQNPI al 31 dicembre dell'anno precedente in modo da permettere lo svolgimento della relativa attività di vigilanza.

### **6.1 - Idoneità**

L'idoneità di adesione al SQNPI è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dal piano di controllo.

### **6.2 – Variazione dei requisiti di idoneità.**

Ai fini del mantenimento dell'idoneità i vari soggetti inseriti nel SQNPI sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali in merito ai dati comunicati all'ODC.

Per variazioni sostanziali devono intendersi tutte le modifiche che hanno o possono pregiudicare lo stato di conformità di prodotti e processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni e la titolarità dei diritti e degli obblighi.

### 6.3 – Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi

Nei casi in cui un soggetto intenda recedere dal sistema dei controlli deve darne comunicazione al proprio ODC che provvede a mantenere aggiornato l'elenco degli operatori riconosciuti.. La cancellazione potrà avvenire anche nei casi singoli di “non conformità gravi” o per somma di non conformità medie e lievi come indicato al punto 10, o per mancato rinnovo dell'adesione entro la fine dell'anno solare..

A seguito di recesso dal sistema il soggetto che vorrà nuovamente accedere al SQNPI dovrà presentare una nuova richiesta di accesso

### 6.4 – Procedure di controllo

I soggetti aderenti al SQNPI sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze riportate nell'allegato “Schema LGN piani dei controlli”.

Al fine di garantire la conformità ai requisiti disciplinati, l'ODC controlla la documentazione di autocontrollo, valutando in particolare il processo di rintracciabilità del prodotto e i controlli aziendali sulle modalità di produzione previste dai Disciplinari di Produzione integrata.

Nei casi in cui la verifica ispettiva non coincida con il momento della lavorazione del prodotto essa si svolge su base documentale. Pertanto, i soggetti riconosciuti sono tenuti a conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo aziendale ed a renderla disponibile durante i controlli di conformità.

I soggetti della filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, svolti con o senza preavviso

Nello schema dei controlli sono evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

### 6.5 – Controllo

#### 6.5.1 – Controllo di parte terza

Il controllo analitico di processo e di prodotto viene riportato nell'Allegato n. 1 (“Schema LGN piani dei Controlli”). Tale schema è costituito dall'insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del disciplinare di produzione. La tipologia di visite e controlli analitici da eseguire è di seguito indicata.

##### 6.5.1.1 azienda singola:

L'ODC effettua presso l'azienda singola:

- Visita ispettiva iniziale ai fini della verifica della corrispondenza delle condizioni produttive con quanto indicato nella domanda di accesso al sistema e della capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati. Se la visita viene conclusa positivamente l'ODC rilascia l'attestato di idoneità. Per il primo anno la visita di ingresso può coincidere con quella annuale.
- Verifica dell'analisi multiresiduale in autocontrollo su di un lotto di ogni specie di prodotto certificato, commercializzato dall'azienda. Nel caso di primo anno di adesione al SQNPI la verifica può essere solo documentale.
- Visita ispettiva annuale dell'ODC.
- Analisi multiresiduale su di un campione di prodotto in concomitanza della verifica annuale. Nel caso di primo anno di adesione al sistema e quindi di visita iniziale che sostituisce la visita annuale, l'ODC predispose la successiva analisi di un campione di prodotto dopo l'emissione del certificato di conformità.
- Ulteriori visite ispettive ed analisi in caso di sospetto.

##### 6.5.1.2 Operatori associati:

L'operatore associato specifica al momento della richiesta all'ODC se l'adesione interessa tutta o parte della compagine sociale. Qualora l'adesione fosse parziale, L'OA deve garantire una gestione separata delle attività dei soci che operano in regime di certificazione SQNPI e non e delle relative produzioni.

L'OdC effettua:

- Visita ispettiva iniziale presso l'OA ai fini della verifica generale sul piano di autocontrollo e del rilascio dell'attestato di idoneità.
- Verifica iniziale su un campione di aziende che aderiscono attraverso l'OA al SQNPI. Il numero di aziende verificare è pari a  $\sqrt{n}$  del numero dei soci e comunque non inferiore al 5%. Per il primo anno la visita di ingresso nelle aziende associate può coincidere con quella annuale.
- Verifica dell'analisi multiresiduale effettuata in autocontrollo dall'OA sulle aziende socie in proporzione al totale del prodotto dell'organizzazione, distinto per specie o prodotto trasformato, inserito nel processo di certificazione;
- Visita ispettiva annuale sull'OA, e su un numero di soci pari a  $\sqrt{n}$ , comunque non inferiore al 5% degli stessi.
- Analisi multiresiduale su di un campione di prodotto in concomitanza della verifica annuale nelle aziende campionate; nel caso di primo anno di adesione al sistema e quindi di visita iniziale che sostituisce la visita annuale, l'ODC predispose la successiva analisi di un campione di prodotto dopo l'emissione del certificato di conformità.
- Ulteriori visite ispettive ed analisi in caso di sospetto.

La certificazione viene rilasciata all'OA per la produzione che viene commercializzata direttamente. I soci dell'OA inseriti nel regime di autocontrollo gestito dall'organizzazione, possono farsi autorizzare a commercializzare direttamente specifici lotti di prodotto certificati.

### 6.5.2 – Autocontrollo

Ogni operatore assoggettato al sistema di controllo è responsabile del rispetto del disciplinare di produzione e dell'applicazione dei contenuti del presente Piano.

La rispondenza ai requisiti del disciplinare di produzione ed alle prescrizioni del Piano dei Controlli e la tracciabilità delle produzioni ottenute ed avviate al circuito del SQNPI devono essere adeguatamente documentate dagli operatori della filiera mediante sistematiche annotazioni in autocontrollo delle attività disciplinate, secondo quanto previsto dal presente Piano.

In particolare, la rispondenza del prodotto alle caratteristiche disciplinate è verificata in autocontrollo e in continuo mediante apposita documentazione di registrazione (esempio: quaderno di campagna nel caso di produttori agricoli). Eventuali situazioni di “non conformità” rilevate dagli operatori devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto gestione non conformità.

Gli operatori associati sono tenuti ad eseguire il controllo annuale del 100% delle aziende agricole.

In merito al rispetto di tale impegno:

- Se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è in realtà minore o uguale al 90% è prevista la sospensione dal SQNPI dell'AO.
- Se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è superiore al 90% per una annualità si richiede l'adeguamento entro l'annata successiva.
- Se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è superiore al 90% per due o più annualità si determina la sospensione dell'AO.

Nel caso di non conformità, l'operatore deve adottare le necessarie azioni correttive ed escludere preventivamente il lotto dal processo di certificazione qualora previsto nel piano di controllo. Le non conformità riscontrate in autocontrollo e gestite adeguatamente non comportano l'attribuzione di penalità.

### 6.5.3 . RegISTRAZIONI.

Le registrazioni sono necessari adempimenti, quali strumenti di evidenza del rispetto delle prescrizioni del disciplinare sia in fase di autocontrollo che di controllo terzo.

Per le registrazioni deve essere adottato un quaderno di campagna per il quale l'ODC provvederà a dare eventuali indicazioni circa la strutturazione e le modalità di compilazione.

Non sono indispensabili le registrazioni relative alle attività colturali svolte negli anni precedenti all'adesione al sistema, mentre deve essere garantita la continuità nelle registrazioni anche per i periodi intercorrenti tra prima adesione e quelle avvenute successivamente ad eventuali recessi o a seguito di provvedimenti di sospensione o esclusione dell'operatore dal SQNPI.

## 7 – Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti

E' responsabilità di ogni soggetto aderente al sistema attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione integrata e dal relativo Piano dei Controlli.

Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell'ODC e degli organismi della vigilanza, adeguata documentazione di autocontrollo ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell'osservanza delle disposizioni del presente Piano dei Controlli, nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente. La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno due anni successivi all'anno di redazione.

## 8 – Gestione delle non conformità

Per “non conformità” si intende il mancato adempimento alle prescrizioni specificate nel disciplinare di produzione integrata.

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori nel corso delle specifiche attività di autocontrollo, sia dall'ODC nel corso dei controlli di conformità.

Tutte le “non conformità” rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni sia immesso nel circuito di certificazione. Nel caso siano riscontrate non conformità si devono prevedere ed attuare le opportune modalità di identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione come di seguito riportato.

### 8.1 – Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera

Qualora un operatore del SQNPI rilevi in autocontrollo una situazione di “non conformità”, deve procedere come segue:

- produrre registrazione della “non conformità” rilevata e definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;

- rendere disponibili evidenze delle “non conformità” rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell’esclusione del prodotto dal circuito SQNPI quando non è possibile ripristinare le condizioni di conformità. Le non conformità riscontrate e gestite in autocontrollo non comportano l’attribuzione di penalità ai fini del rilascio della certificazione.

## 8.2 – Gestione delle non conformità da parte dell’ODC

Le situazioni di “non conformità” di prodotto e/o processo, rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal disciplinare di PI e dal relativo Piano dei Controlli, sono notificate ai soggetti interessati.

Per il prodotto giudicato definitivamente non conforme devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito SQNPI.

Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nello Schema LGN piani dei controlli (Allegato 1)

In adempimento alle disposizioni vigenti i provvedimenti di esclusione del prodotto e dell’azienda dal circuito SQNPI saranno resi noti alle autorità di Vigilanza.

## 9 – Provvedimenti di sospensione ed esclusione dei soggetti dal sistema di qualità

Fatte salve le disposizioni di dettaglio relative alle diverse non conformità contemplate nello Schema LGN piani dei controlli, in alcune situazioni produttive o in determinati contesti operativi l’ODC può adottare provvedimenti di sospensione o proporre l’esclusione dei soggetti aderenti al sistema dei controlli del SQNPI

In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato l’interdizione dall’uso del marchio distintivo delle produzioni certificate SQNPI fino alla eliminazione della causa che ha dato origine al provvedimento.

Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dall’ODC mediante attività di verifica ispettiva.

Oltre ai casi indicati nell’allegato “Schema Piano dei controlli” il provvedimento di sospensione può essere emesso, quando:

- si riscontra una situazione di “non conformità” relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
- gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto;
- la reiterazione o la molteplicità di situazioni di “non conformità gravi” sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI
- il soggetto interessato utilizza la certificazione del SQNPI in modo ingannevole;
- il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso.

Gli ODC inoltre notificano il provvedimento di sospensione al soggetto interessato ed ai competenti organi di vigilanza.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI.

Il provvedimento di revoca viene adottato, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando:

- il soggetto interessato attua misure del tutto inadeguate a seguito di un provvedimento di sospensione ;
- il soggetto interessato recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l’attività produttiva.
- il soggetto interessato non effettua il pagamento degli importi contrattuali all’ODC.

Qualora un soggetto incorso in un provvedimento di revoca intenda richiedere nuovamente l’accesso al SQNPI dovrà produrre all’ODC prescelto, una nuova formale istanza di adesione e ripetere l’iter previsto per il riconoscimento; la rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l’accettazione della richiesta e l’avvio del nuovo iter di riconoscimento.

L’ODC stabilisce apposita procedura per i ricorsi degli operatori avverso gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.

Gli ODC inoltre notificano il provvedimento di revoca al soggetto interessato ed ai competenti organi di vigilanza.

### 9.1 Ricorsi:

L’operatore che sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o esclusione o al quale siano state comunicate NC può produrre specifico ricorso presso l’ODC con le modalità da quest’ultimo stabilite.

Per i soli provvedimenti di esclusione dal sistema, qualora il ricorso all’ODC non sia stato accolto, l’operatore può produrre appello direttamente al Gruppo tecnico di qualità.

## 10 - Non conformità

Le non conformità riscontrate dall’ODC si classificano in lievi, medie e gravi e ad esse si attribuisce un punteggio di demerito rispettivamente pari a 1, 2 e 3.

Nel piano di controllo si riportano, le inadempienze che danno luogo alle non conformità, la loro classificazione ed eventuali proposte di azioni correttive. Le non conformità gravi comportano sempre l’esclusione del lotto di prodotto dal sistema di certificazione.

Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge oltre a dar luogo all’applicazione delle penalità previste dal sistema comportano la comunicazione agli organi di vigilanza da parte dell’ODC.

**10.1 NC Azienda singola:**

La sommatoria dei punteggi attribuiti alle non conformità rilevate determina l'adozione dei provvedimenti di cui alla seguente casistica:

- la non conformità grave comporta la esclusione dal processo di certificazione del lotto sul quale è stata rilevata.
- la somma dei punteggi delle non conformità lievi e medie riscontrate nel corso di una annata agraria a carico di un lotto ,comporta la esclusione dal processo di certificazione nel caso superi 10. Qualora le stesse non conformità dovessero ripetersi a carico dello stesso lotto nelle due annate agrarie successive, il punteggio di demerito si raddoppia.
- la somma dei punti relativi alle non conformità lievi, medie e gravi nel corso di una annata agraria superiore a 20 comporta la sospensione dal processo di certificazione e dall'impiego del marchio per i lotti dell'intera azienda. In caso di recidività nell'arco di 3 anni l'ODC dispone l'esclusione della azienda singola dal SNQPI.

**10.2 NC Operatore associato :**

Per le aziende facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell'ODC, si applicano gli stessi provvedimenti previsti per le aziende singole.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sul campione si prevede la seguente casistica di interventi:

- a) non conformità grave riscontrata su un numero > al 30 % delle aziende controllate;
  - I. raddoppio del campione per nuova verifica;
  - II. sospensione della AO dal processo di certificazione se permane stesso rapporto di NC;
  
- b) non conformità grave riscontrato su un numero >al 50 % delle aziende controllate;
  - III. sospensione della AO dal processo di certificazione;
  - IV. raddoppio del campione per nuova verifica;
    - i. non conformità grave su campione > 50 % delle aziende controllate - esclusione dell'AO dal sistema;
    - ii. non conformità grave sul 20 % del campione - sospensione dell'AO dal sistema;
  
- c) non conformità Lievi , medie e gravi (queste ultime riscontrate su un numero < del 30%) su un numero > al 50 % delle aziende controllate;
  - I. raddoppio del campione per nuova verifica;
  - II. sospensione della AO dal processo di certificazione se permane stesso rapporto di NC;
  - III. nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore ai 3 anni l'ODC dispone l'esclusione dell'OA dal SNQPI.

I

**10.3 NC Azienda singola e associata in fase post-raccolta:**

Per quanto riguarda le fasi post raccolta del condizionamento, conservazione e trasformazione non essendo stati definiti vincoli specifici si fa riferimento alle sole norme di rintracciabilità riportate al punto 12.

Il non rispetto delle norme di rintracciabilità esclude i singoli lotti dalla possibilità di essere certificati. L'esclusione dei lotti superiore all' 25% del totale per due anni consecutivi determina l'esclusione dal sistema di qualità SQNPI.

**11 - Marchio identificativo**

I lotti di prodotto certificati dall'ODC in quanto ottenuti conformemente a quanto disposto nei disciplinari regionali di produzione integrata possono essere identificati mediante l'apposito marchio del SQNPI. Le specifiche tecniche del segno distintivo sono riportate nel regolamento d'uso depositato a corredo del marchio collettivo appositamente registrato dal Mipaaf. Le regole d'uso e la definizione delle non conformità relative all'uso stesso, sono esplicitate nelle linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo. Il riscontro per due anni consecutivi, di non conformità gravi inerenti l'uso del marchio su un numero di lotti superiore all' 25% del totale, determina l'esclusione dal sistema di qualità SQNPI.



## 12 – Rintracciabilità delle produzioni

### 12.1 - Generalità

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal presente Piano.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando gli input e gli output. Particolare attenzione deve essere riservata ai lotti di prodotti la cui commercializzazione avviene allo stato sfuso. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, dei produttori, dei condizionatori, dei commercializzatori, dei trasformatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Questi dati sono gestiti attraverso il SIN.

Nel corso della prima fase transitoria di avvio i dati sono forniti dall'ODC che fornisce annualmente, alle strutture deputate alla vigilanza, l'elenco degli operatori aderenti al SQNPI e la relazione annuale sull'attività di controllo svolta.

A garanzia della separazione delle produzioni gestite mediante il SQNPI da quelle ordinarie, dalla raccolta e fino al condizionamento le produzioni devono essere opportunamente identificate (es. mediante cartellini, etichette, etc.) in modo tale da essere in ogni momento distinguibili..

Per le stesse fasi gli operatori riconosciuti dovranno inoltre prevedere locali o spazi fisici identificati riservati esclusivamente allo stoccaggio delle produzioni del circuito SQNPI che dovranno essere opportunamente documentati con le planimetrie da allegare alla richiesta di accesso e alle, eventuali, successive notifiche di variazione.

Le operazioni di condizionamento dei prodotti derivanti dal SQNPI dovranno avvenire disgiuntamente da quelle del prodotto ordinario mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni.

Ove sia realizzata la separazione fisica delle linee di lavorazione (separazione spaziale) il condizionatore deve identificare con adeguate evidenze della planimetria le linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al SQNPI

Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale sul Registro di confezionamento dovranno essere puntualmente annotate, all'inizio di ogni operazione di condizionamento, date ed orari.

### 12.2 - Produzione

Il produttore agricolo, ai fini della rintracciabilità deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell'identificazione del prodotto, in particolare circa:

- identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione;
- rispetto delle modalità di coltivazione con particolare riguardo alla provenienza del "seme", alle date della semina, alle analisi del terreno ed ai relativi piani di concimazione;
- identificazione del prodotto raccolto sino al conferimento al condizionatore, secondo quanto necessario;
- quantità di prodotto cedute (per le quantità di prodotto idoneo vendute deve essere prodotta e conservata adeguata documentazione – quali DDT e fatture di vendita - comprensiva delle quantità dichiarata idonea al SQNPI e oggetto della transazione e dei condizionatori destinatari del prodotto).

Nella fase di conferimento al condizionatore il prodotto idoneo deve essere identificato da apposita documentazione progressivamente codificata (DDT o altro) che identifichi: il produttore, il destinatario e la quantità oggetto di consegna.

### 12.3 - Condizionamento

L'operatore che effettua il condizionamento del prodotto deve garantire la prosecuzione del processo di certificazione. Per il prodotto sia certificato che in corso di certificazione deve garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l'iter del processo.

Al riguardo deve gestire un registro di carico e scarico, dove annota tutti i movimenti del prodotto, vidimato dall'ODC nel momento della verifica iniziale dei requisiti necessari per l'adesione al SQNPI.

Deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:

- la data, la quantità, il produttore agricolo ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;
- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di confezionamento.
- la data, la quantità, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita

### 12.4 – Commercializzazione

L'operatore commerciale deve garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l'iter del processo di certificazione.

Per la commercializzazione sfusa l'operatore deve provvedere a separare in maniera adeguata il comparto e i contenitori dove è esposto il prodotto certificato sulla base del SQNPI.

Il commercializzatore deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:

- la data, la quantità, il produttore agricolo o il condizionatore ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;

- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita.

### **12.5 - Trasformazione**

Anche durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite la identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SNQPI.

13 Uso del marchio: Il marchio può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell'Unione Europea, compresi nelle categorie dei produttori, confezionatori e distributori, che aderiscono al SQNPI e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale sistema, certificate dagli organismi di controllo di cui al precedente articolo. Si rimanda allo specifico regolamento per le modalità d'uso del Marchio.

### **14 – Schema dei controlli**

Lo schema riportato nell'allegato 1 evidenzia le procedure da attuarsi per verificare il possesso dei requisiti da parte degli operatori che intendono aderire al SQNPI nella fase di produzione. Riporta inoltre gli indirizzi procedurali per verificare che le modalità della produzione dei prodotti siano conformi a quelle definite nei disciplinari di PI regionali. Per quanto riguarda le fasi post raccolta del condizionamento, conservazione e trasformazione non essendo stati definiti vincoli specifici si fa riferimento alle sole norme di rintracciabilità riportate al punto 12.